



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO**

Via Martiri della Libertà, 151 41038 San Felice sul Panaro (Mo)

C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368 Tel. 053583768 - Fax 053585243

[moic81900n@istruzione.it](mailto:moic81900n@istruzione.it) – [moic81900n@pec.istruzione.it](mailto:moic81900n@pec.istruzione.it) [www.icsanfelice.edu.it](http://www.icsanfelice.edu.it)

**CIG : Z8231473F1**

**TRA**

l'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO , rappresentato legalmente dalla Prof.ssa MARIA PAOLA MAINI, dirigente scolastico pro tempore, nata a RAVENNA (RA) il 04/12/1956, e domiciliato per la sua carica presso l' ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO, codice fiscale 82003010368

**E**

La FONDAZIONE SCUOLA di Musica C. e G. ANDREOLI con sede a Mirandola ( Mo ) in Via Fermi 3 , partita Iva n. 03248520367

**PREMESSO**

-che tra l'Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro e la Fondazione Scuola di Musica c. e C. Andreoli, a seguito di delibera Consiglio di istituto nr. 25 del 29-6-2020 è stata stipulata , con validità sino a tutto il mese di giugno 2025 , una convenzione per lo svolgimento di percorsi didattici di pedagogia musicale;

-che il Piano dell'Offerta Formativa per l'A.S. 2020/2021 prevede *la realizzazione del progetto* : "MUSICA E BENESSERE "

-che l'art. 40 della L. 27/12/1997 n. 449 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali , per l'ampliamento dell'offerta formativa e per , l'avvio dell'autonomia scolastica ;

- che la FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA C.e G. ANDREOLI ha individuato le figure in possesso delle competenze professionali richieste dal progetto suddetto;  
Vista la determina prot. 2901 del 8-4-2021 ;

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - PREMESSA**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 - DEFINIZIONE DELL'INCARICO**

L'Istituto Comprensivo di San Felice Sul Panaro conferisce alla FONDAZIONE SCUOLA di Musica C. e G. ANDREOLI l'incarico per lo svolgimento delle attività di cui alla premessa.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dalla FONDAZIONE SCUOLA di Musica C. e G. ANDREOLI nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione del lavoro.

**Art.3 – OBBLIGHI DEL PRESTATORE**

L'attività che la FONDAZIONE SCUOLA di Musica C. e G. ANDREOLI dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente, fornendo, al Committente stesso, tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dall'Esperto Esterno il quale non potrà avvalersi di sostituti ( ma potrà ricorrere a collaboratori che non saranno legati da alcun vincolo contrattuale

con la scuola ed il cui onere sarà a totale carico del professionista).

A conclusione dell'incarico il Prestatore d'opera presenterà una relazione sull'attività svolta e sui risultati acquisiti.

La FONDAZIONE SCUOLA di Musica C. e G. ANDREOLI dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla Scuola relative alla sicurezza del luogo di lavoro.

**Art.4 – DURATA DELL'INCARICO**

La prestazione dovrà essere resa dal 9-4-2021 al 5-6-2021 ;

**Art.5- CORRISPETTIVO:**

Per l'opera che la FONDAZIONE SCUOLA di Musica C. e G. ANDREOLI renderà, viene stabilito un compenso di €. 440,00 onnicomprensivo che riproporzionato nel caso il numero di lezioni venga ridotto per cause non imputabili all'amministrazione. Esso verrà corrisposto previa presentazione di Fattura elettronica.

**Art. 6 – RIMBORSO SPESE:**

Il Committente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio vitto e alloggio anche se afferenti il presente contratto.

**Art. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA**

Limitatamente al periodo di validità del presente contratto la FONDAZIONE SCUOLA di Musica C. e G. ANDREOLI e e gli eventuali collaboratori di cui si può avvalere dovranno avere copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

Durante le attività di insegnamento il prestatore d'opera è responsabile limitatamente a quanto stabilito dagli art. 2043- 2047 –2048 del c.c., nonché all'art. 61 legge 11.7.80 n. 312 fermo restando la responsabilità degli insegnanti cui gli allievi sono affidati durante l'intervento dell'esperto.

**Art. 8 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto.

**Art.9 – TRATTAMENTO DATI**

\*Si ricorda altresì che, per il trattamento dei dati degli alunni, l'esperto dovrà attenersi alla Informativa trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 Dlgs.30/06/2003 n. 196 di cui si allega copia

\* Per il trattamento dei dati personali degli esperti l'amministrazione si atterrà all'Informativa trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 D lgs. 30/6/2003 n. 196 consegnata e sottoscritta contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

**Art.10- CONTROVERSIE**

In caso di controversie il foro competente è quello di MODENA e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della FONDAZIONE SCUOLA di Musica C. e G. ANDREOLI.

**Art. 11 – ACCETTAZIONE**

Il presente contratto viene redatto in duplice originale e trattenuto in originale per ciascuna parte contraente per accettazione e conferma

**Art. 12 – OSSERVANZA OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il presente contratto verrà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici consegnato e sottoscritto contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 13- ACCERTAMENTO REQUISITI AUTOCERTIFICATI**

IN CASO DI SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DEL DIFETTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016 E' PREVISTA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PATTUITO SOLO CON RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI GIA' ESEGUITE E NEI LIMITI DELL'UTILITA' RICEVUTA, L'INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA OVE PREVISTA O, IN ALTERNATIVA, L'APPLICAZIONE DI UNA PENALE IN MISURA NON INFERIORE AL 10 PER CENTO DEL VALORE DEL CONTRATTO.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**(Prof.ssa Maria Paola Maini)**

Per la **FONDAZIONE SCUOLA di Musica**

**C. e G. ANDREOLI**

**(Mirco Besutti)**